

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/12640 Allegati N

Risposta al foglio N. del

Bari, li 1 OTT. 1974 197

OGGETTO: Legge regionale "Interventi a favore della zootecnia". Deduzioni alle osservazioni formulate dal Governo centrale.-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Si trasmettono, in allegato, per quanto di competenza, le deduzioni formulate dalla Giunta Regionale nella seduta del 17/10 u.s. in ordine alla legge regionale di cui all'oggetto rinviata dal Governo centrale.

Distinti saluti.-

| | | |
|---------------------|--------|------------|
| CONSIGLIO REGIONALE | | |
| ARRIVO | | |
| 10 OTT. 1974 | | |
| Cat. | Classe | Fasc. |
| Prot. N. 3/63 | | |

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL
GOVERNO CENTRALE SULLA LEGGE REGIONALE PER LA ZOOTECNIA
E PROPOSTE DI MODIFICA.

Il Governo centrale, alla cui approvazione è stata sottoposta la legge regionale a favore della zootecnia, ha formulato, tra l'altro, alcune osservazioni di carattere finanziario che praticamente hanno determinato il blocco della legge medesima.

In particolare è stato rilevato che all'onere finanziario dell'anno 1974 di complessive £. 5.465.000.000 si fa fronte, oltre che con l'autorizzazione di spesa di £. 2.900.000.000 prevista dal capitolo 266 del bilancio regionale, anche con somme che verranno attribuite alla Regione Puglia da previsioni di entrate condizionate a quote non ancora assegnate alla Regione stessa in applicazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 e da somme rivenienti dall'articolo 9 della legge 16 maggio 70 n. 281, nonché dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1974, n. 78, somme queste già impegnate nel bilancio.

In merito si fa presente che la legge in questione venne proposta da questo Assessorato nel convincimento di poter operare con sollecitudine a favore degli allevamenti utilizzando sia i fondi già recati dall'apposito capitolo (il 266) del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1974

REGIONE PUGLIA

- 2 -

e sia quelli che sarebbero stati attribuiti alla Regione medesima in forza di provvedimenti legislativi nazionali (Legge Marcora, disegno di legge Bisaglia, ecc.).

Il ritardo di tali attribuzioni ministeriali, a tutt'oggi ancora non verificatesi, sta pregiudicando l'attuazione delle iniziative zootecniche specie di quelle a carattere continuativo in un momento di particolare crisi per il settore.

Contemporaneamente, si è determinato la impossibilità di utilizzare anche lo stanziamento di £. 2.900.000.000, recato dal predetto capitolo 266 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, in quanto impegnato, dalla legge regionale unitamente alle assegnazioni ministeriali.

Al fine, pertanto, di sbloccare da una parte le anzidette disponibilità recate dal bilancio regionale per l'esercizio in corso e dall'altra per rispondere alle osservazioni formulate dal Governo, si ritiene dover apportare al testo, a suo tempo approvato dal Consiglio, alcune modifiche di carattere finanziario, fermo restando i criteri informativi e le finalità che la legge regionale si prefigge.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Le modifiche riguardano:

- a) lo slittamento al 1975 dell'applicazione della legge, che assume carattere di continuità anche per gli esercizi futuri;
- b) l'adeguamento dell'intervento regionale delle operazioni di credito a favore in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 397;
- c) la istituzione di un apposito capitolo con la denominazione: "Contributi, sussidi, e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonché la produzione della carne" il cui stanziamento per l'anno 1975 e per gli esercizi futuri verrà determinato di anno in anno in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia regionale e troverà copertura con i mezzi rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché da finanziamenti straordinari statali nel settore dell'agricoltura.

REGIONE PUGLIA

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

ART. 1

(Direttrici di intervento)

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e di incoraggiare la produzione della carne, promuove ed attua, nel sessennio 1974-79, organici interventi zootecnici nel rispetto delle norme contenute nella presente legge ~~ex~~ nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, favorendo in particolare:

- 1) la selezione ed i controlli funzionali;
- 2) la diffusione della fecondazione artificiale;
- 3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;
- 4) l'incremento della produzione foraggera;
- 5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;
- 6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;
- 7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione, ed aggiornamento tecnico;
- 8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
- 9) lo sviluppo della cooperazione.

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico nonchè la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

REGIONE PUGLIA

ART. 2

(Rilevazione statistico-economica
degli allevamenti)

La Regione effettua il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Foreste.

La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

REGIONE PUGLIA

TITOLO II

SETTORI DI INTERVENTO

ART. 3

(Attività selettiva e controlli funzionali)

Ai fini di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alla specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei Libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

(Premi di allevamento)

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e categoria, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la commissione agricoltura del consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

(Fecondazione artificiale)

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la commissione agricoltura del consiglio regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

(Centri regionali riproduttori)

Sono istituiti, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Centri di riproduttori per l'esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da Istituti specializzati o da Associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

(Manifestazioni zootecniche)

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

(Acquisto riproduttori)

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sono concessi:

- a) contributi nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al Libro genealogico;
- b) contributi nella misura massima del 30% sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di ~~xxx~~ riproduttori di sesso femminile iscritti ai Libri genealogici della specie bovina, o~~z~~ anche con certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suna ed equina;
- c) contributi nella misura massima del 30% sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

(Produzione foraggera)

Per l'incremento delle produzioni fo
ruggere ottenibili da erbai, prati
artificiale avvicendati e pascoli
permanenti, sono concessi appositi
premi per unità di superficie inve-
stita in rapporto al carico di be-
stame e con modalità che verranno
stabilite, dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore all'Agri-
cultura e Foreste. L'entità massima
di tali premi sarà annualmente stabi-
lita con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta dell'Assesso-
re all'Agricoltura e Foreste, senti-
ta la commissione agricoltura del con-
siglio regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 10

(Meccanizzazione)

La Regione concede contributi fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalle ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione dei foraggi e dei mangimi. Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

REGIONE PUGLIA

ART. 11

(Produzione della carne)

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

- a) premio fino a £. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell'azienda sede dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;
- b) premio fino a £. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti piccozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;
- c) premio fino a £. 50.000 per ogni vitello femmina portato:
 - o al peso vivo di Kg. 350;
 - o fino alla eruzione dei denti piccozzi da adulto;
 - o a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;
- d) premio fino a £. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.

REGIONE PUGLIA

ART. 12

(Incentivazione degli allevamenti di
bassa corte a carattere familiare)

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di £. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 e i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzino prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

REGIONE PUGLIA

ART. 13

(Ricerca, dimostrazione ed aggiorna
mento tecnico)

Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a pro
muovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonché per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da asso
ciazioni ed organizzazioni cooperativi
stiche, purchè programmate e svolte sotto il controllo degli Istituti prede
tti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltu
ra e Foreste.

REGIONE PUGLIA

ART. 14

(Valorizzazione dei prodotti zootecnici)

A favore delle cooperative agricole-zootecniche e loro consorzi, dell'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammmodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di mangimifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendale connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato del 2% ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa il contributo concesso.

REGIONE PUGLIA

ART. 15

(Strutture aziendali ed interaziendali)

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quella irrigue, intese a potenziare gli allevamenti. Per la realizzazione di opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti. Per la realizzazione di ci-
sterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato del 3%, ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Il tasso agevolato di cui al precedente comma è riducibile al 2% per mutui concessi ad imprenditori agricoli associati in cooperative.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

ART. 16

(Spese di gestione)

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione attinenti:

- a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
- b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;
- c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
- d) alla raccolta e trasporto del latte.

REGIONE PUGLIA

ART. 17

(Prestito di esercizio)

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio, ad ammortamento triennale al tasso agevolato del 3%. Tale tasso è riducibile al 2% se trattasi di cooperative agricole-zootecniche.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

ART. 18

(Ripianamento situazioni debitorie)

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal consorzio nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato del 2% per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purchè riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purchè risultanti nel bilancio alla stessa data.

.....
di cui tre di preammortamento - al
tasso agevolato per il ripianamento
.....

REGIONE PUGLIA

ART. 19

(Incentivi promossi dalla C.E.E.)

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973. Tali premi sono cumulabili a quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge.

ART. 20

(Attività dimostrativa per favorire la cooperazione)

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese di retto-coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'Ente di Sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.

REGIONE PUGLIA

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

ART. 21

(Procedure per la concessione di contributi e premi)

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3,4,5,7,8-lettera a) e lettera c), 9,10,11,12 e 32 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3,4,7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentate dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sede dell'Associazione richiedente.

Il competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede all'istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con proprio provvedimento d'impegno il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'Ispettorato che ha emesso il provvedimento di impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo-contabile.

.....
sti dagli articoli 3,4,5,7,8-lettera a) e lettera c), 9,10,11 e 12 della presente legge debbono essere presentati
.....

REGIONE PUGLIA

ART. 22

(Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6,8 - lettera b), 13,14, 15,16,17,18,19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria. Per iniziative riguardanti due o più province, la competenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti con proprio provvedimento dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste. Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

REGIONE PUGLIA

ART. 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'intervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie e pari alla differenza fra il tasso d'interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti per ogni tipo di operazioni con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - ed il tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della presente legge.

ART. 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'intervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario. Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente articolo 17. Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

REGIONE PUGLIA

ART. 24

(Apertura di credito a favore
di funzionari delegati)

Al pagamento delle spese autorizz
zate con la presente legge si
provvederà con aperture di credit
to a favore dei funzionari deleg
gati dagli Uffici periferici del-
l'Assessorato regionale dell'Agric
cultura e Foreste, in forza del-
l'art. 56 e seguenti del R.D. 18
novembre 1933, n. 2440 e successiv
ve modificazioni.

provvederà con aperture di credit
to presso la Tesoreria regionale
a favore dei funzionari delegati
.....

REGIONE PUGLIA

ART. 25

(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla tenuta prevista dall'art. 36 medesimo.

REGIONE PUGLIA

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

ART. 26

(Autorizzazione di spesa)

Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 e 32 della presente legge è autorizzata la spesa di £. 4.600 milioni per l'esercizio finanziario 1974; di £. 4.900 milioni per l'esercizio finanziario 1975; di £. 5.200 milioni per l'esercizio finanziario 1976; di £. 5.350 milioni per l'esercizio finanziario 1977; di £. 5.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978; di £. 5.650 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 2,6,14,15,16,19 e 20 della presente legge è autorizzata la spesa di £. 740 milioni per l'esercizio finanziario 1974; di £. 1.900 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di £. 1.850 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

ART. 26

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonché la produzione della carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con finanziamenti statali nel settore della Agricoltura.

REGIONE PUGLIA

ART. 30

(Cumulo interventi)

ART. 27

(Cumulo interventi)

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

REGIONE PUGLIA

ART. 27

(Autorizzazione di spesa)

Per gli interventi creditizi di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge sono stabiliti i seguenti limiti d'impegno: £. 25 milioni per l'esercizio finanziario 1974; £. 45 milioni per l'esercizio finanziario 1975; £. 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979. Per l'attuazione degli interventi creditizi di cui all'articolo 17 della presente legge sono stabiliti i seguenti limiti d'impegno: £. 100 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e £. 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Per interventi creditizi di cui all'articolo 18 della presente legge sono stabiliti i seguenti limiti d'impegno: £. 70 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e £. 70 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

ART. 28

(Copertura finanziaria)

All'onere finanziario complessivo di lire 5.465 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con l'autorizzazione di spesa di £. 2.900 milioni prevista dal capitolo 266 del bilancio regionale di previsione per lo stesso anno per £. 1.500 milioni, con le somme che verranno attribuite alla Regione Puglia e rivenienti dalle autorizzazioni di spesa da iscriversi in aumento del "Fondo" previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 78, nonché dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, e per £.1.065 milioni con riduzione di pari importo del capitolo 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

Nello stato di previsione della entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

Cap. 9 - Contributo per il finanziamento del programma regionale di sviluppo art. 9 legge 16/5/70, n. 281 e in attuazione delle leggi 12/3/1974, n. 78 e 18/4/1974, n.118 ...£.1.500.000.000.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 181 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27/10/1966, n. 910 ... £. 1.065.000.000.

in aumento

Cap. 266 - Contributi, sussidi e premi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione regionale zootecnica di ogni specie, nonché della industria lattifera e del freddo
.....£. 2.565.000.000.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

ART. 29

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

Per gli anni dal 1975 al 1979, gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge per ciascuno dei rispettivi esercizi finanziari, saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Puglia nei limiti sottoindicati:

| | | |
|------|-------|---------|
| 1975 | 5.290 | milioni |
| 1976 | 7.910 | " |
| 1977 | 8.260 | " |
| 1978 | 8.460 | " |
| 1979 | 8.660 | " |

sopprimere

Ai maggiori oneri riferiti allo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte con il naturale incremento delle entrate tributarie della Regione, con le somme rivenienti dalla attuazione della legge 12/3/1974, n. 78, attribuite alla Regione ~~dei~~ ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi dal 1980 al 1998, si farà fronte con gli stanziamenti da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione nei limiti sottoindicati:

| | | |
|------|-----|---------|
| 1980 | 910 | milioni |
| 1981 | 660 | " |
| 1982 | 410 | " |
| 1983 | 410 | " |
| 1984 | 410 | " |
| 1985 | 410 | " |
| 1986 | 410 | " |
| 1987 | 410 | " |
| 1988 | 410 | " |
| 1989 | 410 | " |
| 1990 | 410 | " |
| 1991 | 410 | " |
| 1992 | 410 | " |

REGIONE PUGLIA

| | | |
|------|-----|---------|
| 1993 | 410 | milioni |
| 1994 | 385 | " |
| 1995 | 270 | " |
| 1996 | 150 | " |
| 1997 | 100 | " |
| 1998 | 50 | " |

Alla copertura della spesa prevista dal precedente comma, decrescente nel tempo, si farà fronte con i mezzi attribuiti alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 ,n . 281.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

ART. 31

(Trasporto all'esercizio successivo)

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 28

(Trasporto all'esercizio successivo)

REGIONE PUGLIA

ART. 32

(Norme transitorie)

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli premi dell'importo massimo di f. 50.000 per ogni vitello nato nelle aziende degli imprenditori medesimi, macellato al peso vivo di almeno Kg. 400 nel periodo dall'1/1/1974 al 30 giugno 1974 e conferito ad impianti cooperativi adibiti allo stocaggio delle carni.

I premi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della presente legge.

sopprimere

REGIONE PUGLIA

ART. 33

ART. 29

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal 76. Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, lettera f), dello Statuto discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

REGIONE PUGLIA

ART. 34

ART. 30

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.